



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice, dott. ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. [REDACTED] del registro generale affari civili dell'anno [REDACTED]

TRA

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C...
[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED]
[REDACTED] in proprio e n.q. di eredi d' [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi d' [REDACTED], entrambe elettivamente domiciliata a Palermo, in via E. Notarbartolo n. 5, nello studio dell'avv. Serena Lombardo che le rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICI

E

POSTE VITA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal procuratore generale avv. Luigi Gasparini, in virtù di procura in Notar Massimo Saraceno del 12.5.2010, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via L. Da Vinci n. 65, nello studio dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

E

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322abf1422b21229db2cac7207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341ac691fbata189d01955c74d1c



R.G.

Repert. n. 4734/2017 del 27/04/2017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, in Palermo, via A. de Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato

CONVENUTO

OGGETTO: *assicurazione sulla vita; risoluzione contrattuale; risarcimento danni*

Conclusioni: per l'attore come in atto di citazione; per il convenuto come in comparsa di risposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione notificato il 5.11.2012 le odierne attrici, agendo espressamente sia in proprio che quali eredi di [REDACTED], rispettivamente coniuge della [REDACTED], esposero che il proprio congiunto, su suggerimento dell'addetto allo sportello postale dell'Ufficio Villagrazia di Palermo, in data 29.9.2001, aveva stipulato due polizze vita denominate "Programma Dinamico Evoluzione", versando in un'unica soluzione il premio di £ 10.000.000 per la polizza n. 04311600239 e il premio di £ 14.000.000 per la polizza n. 04311600240, aventi durata decennale, indicando esse attrici quali beneficiarie in caso di premorienza.

Dedussero che, al momento della sottoscrizione delle polizze, l' [REDACTED] era stato assicurato che mai sarebbe stato intaccato il capitale versato, che sarebbe stato restituito, maggiorato degli interessi, alla scadenza, e che nondimeno, sebbene alcuna informazione in tal senso fosse stata fornita al sottoscrittore e sebbene alcuna intervista fosse stata da costui rilasciata ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. c) TUF, dal tenore delle condi-

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322abr1422b21229db22cac7207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341ac691fbafa189d01459701



R.G.

Repert. n. 4734/2017 del 27/04/2017

zioni contrattuali emergeva che l'investimento effettuato non era un'assicurazione sulla vita tradizionale bensì una polizza *index linked*, ancorata ad un parametro indicizzato, assimilabile ad un vero e proprio prodotto finanziario.

Deceduto l'investitore, le sue eredi, ignare dell'esistenza delle polizze, ne avevano acquisito conoscenza soltanto nel mese di settembre 2011 e, con missiva dell'8.9.2011, avevano invitato la società emittente a provvedere alla liquidazione del capitale assicurato. Pochi giorni dopo, Poste Vita aveva comunicato che, per effetto della legge 27.10.2008 n. 166, c.d. legge salva investitori, gli importi dovuti ai beneficiari di polizze vita non reclamati entro il termine biennale di prescrizione erano stati devoluti al Fondo istituito presso il Ministero delle Finanze. Anche il reclamo tempestivamente proposto non aveva sortito alcun effetto, avendo Poste Vita ribadito la legittimità della devoluzione al Fondo e la correttezza del proprio operato anche sotto il profilo informativo. Non v'era tuttavia prova dell'effettiva consegna della missiva che la società asseriva di aver inviato all'investitore nell'aprile 2010.

Tanto premesso, contestarono l'operatività del termine di prescrizione biennale stabilito dall'art. 2952 c.c., avendovi Poste Vita espressamente rinunciato nell'art. 10 delle condizioni riportate nel prospetto informativo comune alle due polizze sottoscritte dall'investitore, e ciò in ossequio al preciso invito rivolto dall'ISVAP con la circolare n. 403/D del 16.3.2000.

Rilevarono che, in ogni caso, attesa la natura prettamente finanziaria del prodotto, solo nominalmente assicurativo, avrebbero dovuto trovare applicazione la disciplina dettata dal D. Lgs. 58/98 e dal regolamento Consob, quanto agli obblighi informativi, e il termine di prescrizione decennale.

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322abf1422b21229db2cac7207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341ac691bafaf189df01946f7701



La violazione degli obblighi imposti all'intermediario dagli artt. 21, 23 e 25 bis del TUF nonché di quelli prescritti dall'art. 183 del D. Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), l'omessa acquisizione delle informazioni utili alla valutazione della propensione al rischio del cliente, all'epoca ultrasettantenne, e degli obiettivi di investimento e previdenziali e, in generale, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza da parte di Poste Vita spa, con conseguente induzione in errore circa il reale rischio connesso all'investimento, integravano un inadempimento contrattuale e legittimavano la domanda di risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni da commisurarsi alle somme investite, oltre gli interessi e le spese.

Convennero pertanto in giudizio Poste Vita spa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze formulando le seguenti conclusioni:

1. ritenere e dichiarare che ai fini dell'esercizio alla riscossione del premio assicurativo opera la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c.;

2. conseguentemente, ritenere e dichiarare la tempestività della richiesta di riscatto inoltrata dalle odierne attrici a Poste Vita spa e per l'effetto condannare i convenuti a restituire alle attrici la somma di € 12.394,97, oltre interessi legali maturati e maturandi ed interessi moratori, come previsto all'art. 10 della nota informativa;

3. in via subordinata, ritenere e dichiarare il grave inadempimento di Poste Vita spa e per l'effetto dichiarare la risoluzione dei contratti stipulati dal sig. ... in data 29.9.2001 (...);

4. conseguentemente, condannare Poste Vita spa alla restituzione, in favore delle odierne attrici, del capitale investito dal sig. ... pari a complessivi € 12.394,97, oltre interessi legali maturati e maturandi

Tribunale di Palermo



R.G.

Repert. n. 4734/2017 del 27/04/2017

ed interessi moratori, come previsto all'art. 10 della nota informativa.

5. con vittoria di spese e compensi di causa.

Costituendosi tempestivamente in giudizio, Poste Vita spa eccepì la nullità della citazione per un vizio afferente l'*editio actionis* relativamente ai pretesi addebiti mossi alla società emittente in dipendenza di condotte riferibili al personale dell'ufficio postale di Palermo e comunque alla società intermediaria (Poste Italiane spa); rilevò, nel merito, che i contratti sottoscritti dall' [REDACTED], contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, avevano natura prettamente assicurativa, non influenzando sulla natura medesima (e sulla funzione previdenziale che, in particolare, contraddistingue il c.d. ramo vita) la circostanza che le polizze fossero del tipo *index linked* e che dunque le prestazioni fossero indicizzate al valore di uno specifico titolo strutturato. Ribadì pertanto l'intervenuta prescrizione biennale della prestazione assicurativa ai sensi dell'art. 2952 c.c. e l'irrelevanza, in senso favorevole alla tesi attorea, della clausola contrattuale *ex adverso* invocata, sia perché inidonea ad assumere il valore di rinuncia pattizia alla prescrizione, sia per la nullità e comunque l'inefficacia di una rinuncia anteriore al compimento della prescrizione, a sensi dell'art. 2937 c.c. Contestò in ogni caso di essere contrattualmente obbligata a rinunciare alla prescrizione biennale una volta che questa fosse maturata, e ciò anche in considerazione della perentoria previsione circa l'automatica devoluzione degli importi non reclamati al Fondo istituito.

Eccepì inoltre l'inammissibilità/improcedibilità e la prescrizione quinquennale della domanda di risoluzione con riferimento ai denunciati vizi procedurali della fase prenegoziale, stante la natura extracontrattuale della responsabilità in ipotesi conseguite. Contestò l'applicabilità del codice delle assicurazioni, del TUF e dei regolamenti Consob alle polizze

Tribunale di Palermo



stipulate nell'anno 2001, anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni *ex adverso* invocate, e sostenne che la disciplina a suo tempo vigente prevedeva esclusivamente la consegna al cliente della Nota informativa, avente quale scopo quello di chiarire i termini dell'offerta in guisa da agevolare il cliente nella comprensione degli aspetti più tecnici del prodotto, adempimento che, nel caso di specie, era stato osservato come risultava dall'espressa dichiarazione del sottoscrittore attestante la ricezione della Nota informativa e delle Condizioni generali di contratto. Detti documenti, infatti, contenevano tutti gli elementi necessari per comprendere oltre ogni possibilità di dubbio o errore la natura e le caratteristiche del prodotto offerto.

Si oppose pertanto all'accoglimento delle domande attoree e, in via subordinata, chiese rigettarsi la pretesa relativa agli interessi moratori contrattualmente previsti.

Si costituì infine, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., il Ministero dell'Economia e delle Finanze osservando che legittimamente il valore di riscatto delle due polizze era stato versato dall'intermediario al Fondo istituito dall'art. 1 co. 345 legge 266/05, stante il decorso del biennio di prescrizione dalla morte dell'assicurato avvenuta il 10.3.09; ed inoltre che ogni richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere soddisfatta direttamente dall'intermediario che avesse erroneamente applicato la disciplina in argomento.

Tanto premesso, va osservato che nella premessa della Nota Informativa – che il contraente dichiarò (apponendo la sua sottoscrizione nell'apposito spazio del frontespizio della polizza) di aver ricevuto quale parte integrante delle Condizioni di Assicurazione – il prodotto “Pro-

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG/CA 3 Serial#: 389322abf1422621229db2ca67207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG/CA 3 Serial#: 341acc691fbafa189df01566c7



R.G.

Repert. n. 4734/2017 del 27/04/2017

gramma Dinamico Evoluzione” è definito come un *contratto di assicurazione sulla vita a premio unico ... che ha lo scopo di restituire alla scadenza un capitale indicizzato al valore di un titolo strutturato appositamente costruito denominato Evoluzione Index linked.*

La Nota informativa specifica poi le caratteristiche del titolo strutturato al cui valore le prestazioni assicurative sono state indicizzate e, quanto alle prestazioni, prevede che 3. a) alla scadenza della polizza (17.10.2011) sarebbe stato pagato all'assicurato *l'importo ottenuto moltiplicando il premio versato per il valore di rimborso del titolo diviso cento, calcolato a tale data con le regole stabilite al precedente punto 2 (Meccanismo di indicizzazione); b) nel caso di riscatto anticipato (consentito a partire dal secondo anno di decorrenza della polizza), il valore di riscatto sarebbe stato determinato moltiplicando il premio versato per il valore di mercato del titolo diviso 100; c) nel caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, sarebbe stato liquidato ai beneficiari designati un capitale ottenuto moltiplicando il premio versato per il valore di mercato diviso 100 e se il valore ottenuto fosse risultato inferiore al premio versato, sarebbe stata aggiunta una integrazione pari alla differenza tra il premio e il valore stesso, comunque non superiore a £ 10.000.000.*

Non sembra dunque dubitabile che le polizze in questione appartengano al genere *index linked*, espressione col quale si designano particolari figure contrattuali, formalmente denominate contratti di assicurazione sulla vita (poiché il rischio assicurato è comunque rappresentato dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente/assicurato, alla scadenza di un determinato termine) ma che presentano profili di specialità o atipicità rispetto al modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione del capitale o della rendita è collegata (*linked*) all'andamento

Tribunale di Palermo



di fondi interni assicurativi (*Unit Linked*) o di titoli obbligazionari, azionari ecc. (*Index Linked*), potendo essere escluso anche qualsiasi rendimento minimo.

E' a tutti nota la natura mista (finanziaria e previdenziale/assicurativa) di tali tipologie di polizze e, con riguardo in particolare ai contratti per cui è causa, tale connotazione – neppure contestata dalla convenuta – emerge a chiare lettere dal tenore della nota informativa, con cui il contraente era espressamente avvertito dell'opportunità di verificare, prima di effettuare la richiesta di riscatto anticipato, il valore di mercato del titolo pubblicato sul quotidiano "Il sole 24ore" o rilevabile sul sito internet di Poste Italiane, *in considerazione della natura finanziaria del titolo la cui oscillazione può avere incidenza sul valore di riscatto*. A fini informativi è inoltre espressamente sottolineato, nella nota informativa, che se il diritto di riscatto venisse esercitato prima della scadenza, *l'importo liquidabile potrebbe essere inferiore al premio versato in conseguenza della volatilità del valore del titolo*.

La sempre crescente diffusione di siffatta tipologia di assicurazioni sulla vita ha fatto sì che si sviluppasse un ricco dibattito circa il trattamento da applicare ai relativi contratti e, ancor prima, in ordine all'assoggettamento o meno delle polizze stipulate in epoca antecedente all'1.7.2007 (con la legge 262/2005 il legislatore, prendendo atto della spiccata connotazione finanziaria dei contratti di cui ai rami III e V vita, ha infatti esteso agli stessi una parte significativa della disciplina del settore finanziario — in particolare compreso, appunto, il regime degli obblighi informativi ai quali sono tenuti gli intermediari e l'impresa introducendo nel T.U.F. l'art. 25-bis) alle regole dettate dal TUF e dai regolamenti Consob relativamente alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finan-

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322a6f1422b21229dfb2cac7207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341ac691fba169df01a36c7



ziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. Sul punto dottrina e giurisprudenza non sono concordi, privilegiandosi da parte di taluni l'aspetto assicurativo (sia perché l'assicuratore corre il cd. rischio demografico sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto anche dall'assicuratore, quanto meno nel consentire il riscatto anticipato della polizza), da altri evidenziandosi invece l'elevata componente finanziaria (tenuto conto che il rischio - avente ad oggetto la c.d. performance di quello strumento - è a carico del risparmiatore e dipende non dal fattore tempo, ma dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente).

Nelle Corti merito prevale la tendenza a riconoscere alle polizze *linked* natura prevalentemente finanziaria: sulla base di un'attenta analisi del contenuto delle polizze sottoposte al loro esame, i giudici hanno, infatti, rilevato che, sempre più frequentemente, il rischio demografico assunto con tali contratti è del tutto marginale, se non addirittura inesistente, essendo le prestazioni dovute dalle imprese assicurative esclusivamente collegate al valore di fondi o indici di riferimento, senza alcuna garanzia di un risultato in favore del sottoscrittore.

Tali contratti, dunque, non essendo finalizzati al soddisfacimento di bisogni di carattere previdenziale, non sarebbero riconducibili allo schema dell'assicurazione sulla vita, ma si sostanzierebbero nell'acquisto di un prodotto finanziario, indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito agli stessi dalla compagnia assicurativa.

In conclusione, dal dibattito dottrinale e dalle pronunce della giurisprudenza in materia si evince chiaramente che la qualificazione delle polizze *linked* come assicurazioni sulla vita dipende dall'idoneità delle relative previsioni contrattuali a realizzare compiutamente la funzione previ-



denziale propria di tali contratti.

Poiché quest'ultima è riscontrabile nei soli atti caratterizzati da un vincolo oggettivo di destinazione delle risorse accantonate al soddisfacimento di specifiche esigenze di vita insorte a seguito del verificarsi di eventi futuri ed incerti, le polizze in esame potranno ritenersi connotate da una siffatta funzione soltanto qualora contemplino, unitamente al rischio demografico, l'assunzione di un rischio di investimento da parte dell'impresa. Qualora, infatti, pur in presenza di un rischio demografico, il conseguimento della prestazione assicurativa dipendesse interamente dall'andamento dei mercati finanziari, verrebbe frustrato l'interesse dell'assicurato ad ottenere, al verificarsi dell'evento dedotto in contratto, le risorse necessarie al soddisfacimento delle esigenze di vita eventualmente sorte, con conseguente qualificazione del contratto in termini puramente finanziari.

La stessa Corte di Cassazione, di recente intervenuta sulla questione (*Cass. Sez. III, 18/04/2012 n. 6061*), ha sostenuto che, laddove il contratto sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore delle riforme che hanno interessato il t.u.f. a partire dal 2005, il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa, deve interpretare il contratto medesimo al fine stabilire se esso, al di là del *nomen iuris* attribuitogli, sia effettivamente qualificabile come contratto di assicurazione sulla vita, oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario, con trasferimento del rischio c.d. di *performance* sull'assicurato.

Ancora più recentemente i giudici di legittimità (*Cass. Sez. III, 24.4.2015 n. 8412*) hanno ritenuto che anche prima del 2000 (ossia anteriormente alla pubblicazione della nuova circolare ISVAP) specifici obbli-

Tribunale di Palermo



R. [REDACTED]

Repert. n. 4734/2017 del 27/04/2017

ghi informativi gravassero sull'intermediario a prescindere dall'esistenza di una specifica disciplina, essendo detti obblighi insiti nel più ampio dovere di buona fede e correttezza cui le parti sono tenute ad uniformarsi sin dalla fase delle trattative in ragione della disciplina codicistica (artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.)

Non mancano, tuttavia, nel variegato panorama in materia, pronunce (*Trib. Bologna, sent. 2146/15; idem, 1855/14*) che, nel giungere alla soluzione opposta, valorizzano il dato normativo e il fatto che, fino agli - più regolamentazione diversa rispetto a quella concernente i prodotti finanziari, ossia alla disciplina assicurativa, trattandosi di "prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione", esonerati, in quanto tali, dall'applicazione delle disposizioni in tema di sollecitazione all'investimento.

Ebbene, parte attrice lamentando che il contraente non avesse ricevuto al momento della sottoscrizione delle due polizze alcuna informazione circa il rischio connesso all'investimento effettuato e non avesse sottoscritto alcuna intervista in violazione dell'art. 21 TUF co. 1 lett.c) e deducendo la contrarietà della condotta dell'emittente ai precetti dettati dall'art. 183 D. Lgs. 209/05, ne ha invocato la responsabilità contrattuale e chiesto la risoluzione dei contratti e il risarcimento del danno.

Ora, a prescindere dall'evidente inapplicabilità alle due polizze assicurative in questione della disciplina contenuta nel codice delle assicurazioni, entrata in vigore diversi anni dopo la stipulazione, va osservato che un orientamento giurisprudenziale pressochè univoco riconduce la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario all'ambito applicativo dell'art. 1337 c.c., potendo dar luogo a responsabilità contrattuale la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni (posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla pre-

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322ab1422b21229db2cac7207371 - Firmato Da: LA PAGUJA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341ac691baa105010195970000011



stazione dei servizi d'investimento finanziario) soltanto quando attenga alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione "quadro" (nella specie mancante), destinato cioè a regolare i successivi rapporti tra le parti (Cass. Civ. S.U. 19.12.2007 n. 276725).

E' noto che la responsabilità precontrattuale, configurabile per violazione del precetto posto dall'art. 1337 cod. civ. costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla inosservanza della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'"iter" di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo vanno vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione (Cass. S.U. 16.7.2001 n. 2645; ex plurimis, sez. II, 10.1.2013 n. 477; Cass. Sez. I, 30/08/1995 n. 9157).

Ciò che allora impedisce di affermare la responsabilità risarcitoria della convenuta è l'insuperabile lacunosità delle allegazioni attoree riguardo al pregiudizio economico in ipotesi risentito dal contraente o dalle beneficiarie in dipendenza della condotta dell'emittente o dell'intermediaria e, in specie, per il fatto di aver erroneamente confidato nella natura realmente assicurativa della polizza, ignorandone la componente finanziario-speculativa. Non è dato infatti sapere se, effettivamente, al momento del decesso dell'assicurato la prestazione assicurativa spettante alle beneficiarie, eventualmente integrata in conformità alle previsioni contrattuali, fosse inferiore all'ammontare del premio versato, essendo stato l'argomento del tutto taciuto dalle attrici.

Rispetto, invece, all'unico pregiudizio da costoro lamentato, consistente nella prescrizione del diritto al riscatto e nel rifiuto opposto da Poste



Vita spa alla restituzione delle somme investite dall' [REDACTED], manca evidentemente il necessario nesso eziologico con la condotta asseritamente illegittima tenuta da Poste Italiane spa o Poste Vita spa in fase precontrattuale: il diniego della restituzione prescinde infatti dall'eventuale inosservanza degli obblighi informativi in fase precontrattuale, rappresenta l'effetto legale del decorso del termine e dell'inerzia dei beneficiari e si sarebbe prodotto ugualmente sia nel caso in cui la stipulazione fosse stata correttamente preceduta da tutte le informazioni dovute sia nel caso in cui la polizza assicurativa fosse stata del tipo "puro".

Se poi il danno dovesse identificarsi con la mera esposizione del contraente al rischio di perdere tutto o parte del premio versato, a causa della indicizzazione della prestazione assicurativa e della mancanza di alcuna garanzia di restituzione degli importi versati, difetterebbe il presupposto – costituito dalla scissione temporale tra la conclusione del contratto e la percezione del danno conseguente alla violazione degli obblighi informativi in fase prenegoziale – che, secondo l'assunto della parte attrice, giustificerebbe la decorrenza del termine di prescrizione – indubbiamente quinquennale (*Cass. Sez. I, 11.5.90 n. 4051*) - da epoca successiva alla stipulazione della polizza. Il diritto delle attrici al risarcimento del danno andrebbe quindi ritenuto prescritto essendo trascorso ben oltre un quinquennio tra la conclusione dei contratti (29.9.2001) e il compimento del primo atto interruttivo (da individuarsi nella diffida ricevuta il 29.12.2011).

E però, ad avviso delle attrici, vi sarebbe un ulteriori profilo di illegittimità nell'agire della convenuta, avendo quest'ultima inspiegabilmente devoluto al fondo il valore delle polizze una volta decorsi due anni dal decesso dell'assicurato, trascurando di aver rinunciato al termine breve di

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG/CA 3 Serial#: 3899322abf1422b21229db2cac7207371 Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG/CA 3 Serial#: 341acc691bfafa189df019567000011



prescrizione, obliando la natura finanziaria dei contratti e la conseguente soggezione al termine prescrizionale ordinario ed omettendo comunque gli adempimenti prescritti dall'art. 3 DPR 116/07 e quelli dovuti secondo le regole di buona fede e correttezza contrattuale, al fine di salvaguardare il diritto delle beneficiarie alla percezione delle prestazioni assicurative.

In ordine alla durata della prescrizione, occorre in effetti considerare che i su delineati caratteri delle polizze *linked* hanno indotto la dottrina e, più recentemente, la giurisprudenza ad interrogarsi sull'effettiva riconducibilità delle stesse allo schema dell'ordinario contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 1882 c.c. e, conseguentemente, sull'applicabilità alle medesime della disciplina assicurativa.

Non può tuttavia trascurarsi che anche il legislatore dell'Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo di assicurazione sulla vita e che *"già prima dell'entrata in vigore della direttiva 85/577, le assicurazioni collegate a fondi d'investimento erano considerate... come rientranti in un ramo dell'assicurazione sulla vita"* (così la Corte giust. UE, 1.3.2012, causa C-166/11) ed inoltre che l'art. 2 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) nel dettare la classificazione per ramo dei rischi appartenenti al comparto vita, elenca tra i contratti che le imprese assicurative possono legittimamente stipulare, non solo fattispecie aventi natura propriamente assicurativa in quanto caratterizzate da una funzione squisitamente previdenziale, ma anche operazioni negoziali connotate da una spiccata, se non prevalente, componente finanziaria: include, infatti, tra le assicurazioni sulla vita ramo III, le assicurazioni appartenenti ai rami I e II *le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento.*

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322abf142b21229db2cac7207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341acc691fba1fa189df0196977



L'indicizzazione delle prestazioni e l'accollo al contraente di una quota del rischio finanziario connesso all'investimento non bastano dunque a snaturare il contratto privandolo della sua componente assicurativa, dovendo ritenersi affatto incompatibile con il tipo legale disciplinato dagli artt. 1882 e 1919 c.c. l'affievolimento della funzione previdenziale in presenza di una funzione anche speculativa, a condizione che permangano, seppur nella loro dimensione essenziale, la struttura aleatoria e la funzione (anche) previdenziale, attraverso un meccanismo col quale, tramite l'attribuzione di un preciso rilievo giuridico ad una situazione di incertezza, rappresentata dall'incidenza della sopravvivenza o della morte dell'assicurato sull'*an* o sul *quantum* della prestazione di una delle parti viene realizzata una funzione previdenziale, consistente nel garantire all'assicurato le risorse economiche necessarie a far fronte all'evento incerto (morte o sopravvivenza) contemplato.

Nel caso che ci occupa, la funzione previdenziale, sebbene affiancata dallo scopo finanziario dell'operazione, non ne è del tutto assorbita o elisa, risultando garantita ai beneficiari, in caso di premorienza dell'assicurato nel periodo di validità della polizza (ipotesi connotata da maggiore probabilità statistica, avendo l'assicurato un'età di 77 anni al momento della stipulazione), una prestazione pari in un caso all'intero premio versato (£ 10.000.000), nell'altro ad oltre il 70% del premio; è inoltre certamente contemplato il rischio demografico, essendo prevista una oggettiva variabilità della prestazione di una delle parti in ragione della durata della vita umana.

Può dunque ritenersi corretto il richiamo all'art. 2952 c.c., contenuto nell'art. 10 delle Condizioni di Contratto, quanto al regime della prescrizione.



E' invece certamente priva di efficacia la "rinuncia" alla prescrizione da parte di Poste Vita spa, contenuta nello stesso art. 10, non essendo consentito al debitore di rinunciare alla prescrizione prima che questa sia compiuta (art. 2937 c.c.), e risolvendosi dunque detta clausola, al più, nell'assunzione di un impegno dell'emittente ad astenersi dall'eccepire la prescrizione breve, impegno da ritenersi non coercibile ed eventualmente sanzionabile con l'ordinario rimedio risarcitorio.

Ne consegue che la prescrizione del diritto delle beneficiarie alle prestazioni contrattualmente dovute era effettivamente maturata alla data (8.9.2011) in cui costoro avanzarono la richiesta di liquidazione delle polizze intestate a [REDACTED], essendo decorsi due anni dal "fatto su cui il diritto si fonda" (la premorienza dell'assicurato), non incidendo sul decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.) l'impossibilità meramente materiale delle aventi diritto di esercitare il diritto a causa della ignoranza dell'esistenza delle polizze in loro favore (*Cass. Civ. 15.4.2015 n. 7609*).

E tanto basta per giustificare il rigetto tanto della domanda di adempimento contrattuale formulata nei confronti dell'emittente quanto della pretesa avanzata nei confronti del MEF.

E tuttavia, proprio l'impegno a suo tempo assunto in seno alle condizioni contrattuali di rinunciare alla prescrizione infradecennale e il sopravvenuto mutamento della relativa prassi aziendale, peraltro a suo tempo sollecitata dall'ISVAP con circolare n. 403/D del 16.3.2000, nel senso di una revisione delle polizze al fine di consentire, in fatto di prescrizione del diritto, una tutela degli assicurati maggiore di quella offerta dall'art. 2952 cc, avrebbe dovuto indurre l'impresa assicuratrice – anche in ossequio ai canoni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. – ad agevolare il tempestivo esercizio dei diritti assicurativi da parte del contraente e dei beneficiari, ponendoli al

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322apf1422b21229db2cac7207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341ac691fbaafa189df0145377



riparo dalle conseguenze della prescrizione e dagli effetti previsti dal D.L. 28.8.08 n. 134, convertito con modificazioni dall'art. 1 legge 27.10.08 n. 166.

Come giustamente osservato dalla difesa attorea, la più benevola "prassi aziendale", abbandonata da Poste Vita spa all'indomani della costituzione del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e dell'introduzione del meccanismo di automatica devoluzione ad esso degli importi dovuti ai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, era infatti motivata da canoni di ragionevolezza, volti ad *evitare che il beneficio previsto dalla legge a loro favore in ordine alla certezza dei rapporti assicurativi si tramuti in un trattamento che può rilevarsi punitivo per il beneficiario, in ispecie quando questi – in condizioni umane non ideali a causa della perdita di uno stretto congiunto e/o per le ragioni più varie – non abbia potuto avere tempestiva conoscenza del proprio diritto ad una prestazione assicurativa la quale ha, tra l'altro, rilevante funzione previdenziale* (così la circolare n. 403/D ISVAP sopra citata).

Un comportamento improntato a correttezza e buona fede avrebbe allora imposto alla società di assicurazioni di avvisare il contraente o i possibili beneficiari (almeno quelli indicati nella stessa polizza) che l'esercizio del diritto alla riscossione del capitale era soggetto al termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 2952 c.c. (nella formulazione vigente *ratione temporis*, ossia anteriormente alla modifica di cui al D.L. 179/12). Che l'obbligo di buona fede, simmetricamente gravante sui contraenti, permei l'intera vicenda contrattuale, è affermazione costante nella giurisprudenza, che evidenzia come nella Relazione Ministeriale al codice civile si affermi che l'art. 1175 c.c. "*richiama nella sfera del creditore la*



F. 1 20 1 2

considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", nei limiti per ciascuno di essi di un apprezzabile sacrificio.

Tale criterio di reciprocità, collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art. 2 Cost.: la sua rilevanza si esplica pertanto nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali (*ex multis*, Sez. 1, Sentenza n. 12310 del 05/11/1999; da ultimo Cass. 24.4.2015 n. 8412, proprio nella materia degli obblighi informativi in materia di assicurazioni sulla vita indicizzate stipulate anteriormente all'anno 2000).

La rilevanza di un'informazione concernente il profilo della prescrizione si desume, del resto, dal fatto che un siffatto obbligo informativo è oggi espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 ("Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –Codice delle assicurazioni private"), che impone alle imprese assicuratrici di inviare al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta contenente, oltre all'indicazione del termine di scadenza ed alla documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione, una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini (anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tribunale di Palermo



Se, dunque, il modello di diligenza cui è tenuto l'assicuratore, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, è quello *dell'homo eiusdem generis et condicionis* (art. 1176 c.c., comma 2), ossia lo standard che l'assicuratore saggio, prudente e zelante avrebbe osservato nelle medesime circostanze, era certamente esigibile nei confronti dell'odierna convenuta una comunicazione contenente l'espresso avvertimento che, mutato il contesto normativo e, con esso, le politiche aziendali, l'impegno a rinunciare alla prescrizione biennale non avrebbe potuto essere osservato.

Detta comunicazione è invece mancata, non essendovi prova neppure della effettiva spedizione (né, a fortiori, della ricezione da parte di chicchessia) della missiva datata 8.4.2010 indirizzata a [REDACTED], con cui, richiamando la normativa in tema di devoluzione degli importi relativi alle polizze "dormienti", si comunicava che *una volta decorso il termine prescrizione, Poste Vita non è più libera di rinunciarvi, essendo invece tenuta a versare le somme al suddetto "Fondo"*, né potendo reputarsi ad essa equipollenti gli avvisi inseriti sui media nazionali e locali sia perchè informativi (soltanto) dell'innalzamento da uno a due anni del termine di prescrizione e delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 166/08 e per nulla idonei a richiamare l'attenzione sulla inderogabilità del termine prescrizione e della sostanziale inefficacia della rinuncia contenuta nelle Condizioni delle assicurazioni sulla vita, sia perchè affatto sostitutivi di una comunicazione individuale che la stessa comparente asserisce – ma non prova – di aver effettuato.

Considerato dunque che l'adempimento dell'obbligo informativo omesso avrebbe, con ogni probabilità, salvaguardato la posizione delle odierne attrici, senza comportare un apprezzabile sacrificio per la società resistente, dall'inadempimento contrattuale dell'impresa assicuratrice sca-



R. [REDACTED]

Repert. n. 4734/2017 del 27/04/2017

turisce, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'obbligo di risarcire il danno che ne è eventualmente derivato (così *Cass. civ. n. 1618/2009, n. 21250/2008 e n. 2855/2005*), per la cui liquidazione può farsi riferimento alla misura della prestazione ineseguita (cfr. *Cass. civ. n. 2788/1999*).

E poiché nessuna delle parti ha indicato il valore delle polizze al momento del verificarsi dell'evento assicurato ossia l'importo della prestazione previdenziale cui le beneficiarie avrebbero avuto diritto, e poiché, a fronte della pretesa attorea, Poste Vita non ha neppure asserito che il valore "di riscatto" fosse sensibilmente al di sotto dei premi versati dal contraente, il danno patito dalle beneficiarie può, con buona approssimazione, essere commisurato all'ammontare dei premi complessivamente versati d [REDACTED] pari ad € 24.000.000, ossia € 12.394,97.

Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi del danno da ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dalla comunicazione del diniego della prestazione assicurativa da parte di Poste Vita spa (20.9.2011).

In considerazione dell'esito del giudizio, vanno addossate alla convenuta soccombente le spese di lite sostenute dalle attrici, liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 che, quanto alla determinazione dei compensi, tenuto conto della natura delle questioni decisorie affrontate e della natura documentale dell'istruttoria, orientano verso l'applicazione dei valori medi previsti dalla tabella n. 2 (scaglione fino ad € 26.000,00) per tutte le fasi ad eccezione, appunto, di quella istruttoria, per la quale si reputa congruo ridurre il parametro del 40%.

La peculiarità e novità della vicenda giustificano invece la compen-

Tribunale di Palermo

Firmato Da: NOZZETTI GIOVANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 389322abf1422b21229db2cac7207371 - Firmato Da: LA PAGLIA LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 341acc691fbafa189df019367



sazione delle spese di lite nei riguardi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;

provvedendo sulle domande proposte:

nei confronti di Poste Vita spa, in persona del suo procuratore generale, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, con l'atto di citazione notificato in data 26.10-5.11.2012, così decide:

rigetta le domande di adempimento e di risoluzione dei contratti assicurativi sulla vita denominati Programma Dinamico Evoluzione n. 04311600239 e n. 04311600240 stipulati da

condanna Poste Vita spa a corrispondere alle attrici l'importo di € 12.394,97, oltre interessi legali dal 20.9.2011 al saldo, a titolo risarcitorio;

rigetta le domande formulate nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

condanna Poste Vita spa, in persona del procuratore generale, a rifondere alle attrici le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.435,00, di cui 4.195,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;

dichiara le spese compensate tra la parte attrice e il Ministero.

Così deciso in Palermo, il 13.4.2017

**Il Giudice
Giovanna Nozzetti**

Sentenza redatta su documento informatico sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, con

Tribunale di Palermo



R.G. 13648/12

con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

